

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
<i>ALLEGATO (Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge esaminati nel corso della seduta)</i>	32

SEDE REFERENTE:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 giugno 2008. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del presidente della V Commissione, Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 giugno 2008.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte preliminarmente che gli emendamenti 2.19, 2.32 e 2.33, pubblicati in allegato al resoconto della seduta delle Commissioni

riunite di ieri, devono intendersi presentati a prima firma del deputato D'Antoni.

Ricorda inoltre che nella giornata di ieri i relatori hanno presentato i propri emendamenti 1.62 e 3.25 (*vedi allegato*), e che alle ore 10 della giornata odierna è stato fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Invita quindi i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Massimo FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Borghesi 1.2, Lenzi 1.3 e Bucchino 1.5. Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento Picchi 1.6, al fine di compiere ulteriori approfondimenti in merito.

Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Causi 1.9 e sugli identici emendamenti Osvoldo Napoli 1.10 e Causi 1.11; il parere è invece favorevole sugli emendamenti Angela Napoli 1.7 e Causi 1.8, se riformulati nel senso di prevedere,

al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole « regolamento vigente » le parole « o delibera comunale ».

Esprime parere contrario sugli emendamenti Lenzi 1.12 e Borghesi 1.13. Chiede poi l'accantonamento dell'emendamento Zeller 1.14 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Ciccanti 1.15 e Cesare Marini 1.16.

Segnala che l'emendamento Zeller 1.17 prevede una proroga dei termini di pagamento dell'ICI per i proprietari di determinate fattispecie immobiliari rispetto ai quali potevano essere sorte difficoltà interpretative in ordine all'applicazione delle disposizioni del decreto: esprime pertanto parere contrario su tale emendamento, che ritiene possa essere assorbito dai successivi emendamenti Marchi 1.45 e Ciccanti 1.46, sui quali si riserva di esprimere un parere favorevole, formulando una proposta di riformulazione.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Ventura 1.18, Milo 1.23, Ventura 1.19, Ventura 1.20, Barbato 1.21, Causi 1.24, Barbato 1.25, Bosi 1.26 e Paroli 1.27.

Il parere è invece favorevole sull'emendamento Borghesi 1.32, se riformulato nel senso di aggiungere al comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole: « con proprio decreto » le seguenti: « da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ».

Esprime parere contrario sugli emendamenti Cambursano 1.29, Causi 1.30, Galletti 1.31, Cambursano 1.33, nonché sugli identici emendamenti Borghesi 1.34, Causi 1.35 e Marchignoli 1.36.

Propone poi una riformulazione degli emendamenti Armosino 1.37, Lenzi 1.38 e Bosi 1.42, nel senso di prevedere l'inserimento dopo il comma 4 dell'articolo 1, di due commi aggiuntivi che dispongono che il Ministero dell'interno, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge ripartisce ed accredita ai comuni il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, e che, in sede di prima applicazione, fino al 30

giugno 2008 il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sia maggiorato dell'importo equivalente al credito ICI determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Osvaldo Napoli 1.39, Causi 1.40, Barbato 1.41, Nannicini 1.61, mentre il parere è favorevole sull'emendamento Lenzi 1.43.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Borghesi 1.44, riservandosi, come già segnalato, di proporre una riformulazione degli identici emendamenti Marchi 1.45 e Ciccanti 1.46.

Il parere è quindi contrario sugli emendamenti Messina 1.49, Ventura 1.50, Causi 1.51, Borghesi 1.53, Cesare Marini 1.52 e Borghesi 1.55.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Galletti 1.54, se riformulato nel senso di prevedere, al comma 7 dell'articolo 1, l'inserimento, dopo le parole: « delle regioni e degli enti locali » delle parole: « che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'esercizio 2007 ».

Il parere è ancora contrario sugli emendamenti Messina 1.56, Carella 1.57, Boccia 1.58.

Il parere è infine favorevole sull'emendamento Strizzolo 1.59 se riformulato nel senso di prevedere, nel comma aggiuntivo 7-bis, introdotto nell'articolo 1 dall'emendamento, che i comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono estinguere e rinegoziare i contratti in essere ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere contrario sull'emendamento Picchi 1.6 e sull'emendamento Zeller 1.14.

Si riserva di approfondire il contenuto dell'emendamento 1.62 dei relatori, della riformulazione, proposta dai relatori, degli emendamenti 1.37, 1.38 e 1.42, degli identici emendamenti 1.45 e 1.46 e degli emendamenti 1.54 e 1.59, dei quali chiede l'accantonamento. In particolare, con riferimento all'emendamento 1.59, segnala che devono essere approfondite le implicazioni che il contenuto dell'emendamento può avere in ordine al rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi, lavori e forniture.

Esprime quindi parere conforme a quello del relatore per la VI Commissione su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione dell'imminente scadenza del termine fissato per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 1.62 e 3.25 dei relatori, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.45, è ripresa alle 10.40.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, avverte di aver formulato una ulteriore proposta di riformulazione degli emendamenti Armosino 1.37, Lenzi 1.38 e Bosi 1.42.

Il sottosegretario Luigi CASERO, integrando i pareri già espressi in precedenza, esprime parere favorevole sugli emendamenti Angela Napoli 1.7 e Causi 1.8, come riformulati; esprime parere contrario sull'emendamento Zeller 1.14, nonché sull'emendamento Zeller 1.17; esprime parere favorevole sull'emendamento Borghesi 1.32, a condizione che sia riformulato nel senso indicato dai relatori.

Chiede ai relatori di riformulare il loro emendamento 1.62, nel senso di aggiungere, al comma 4, terzo periodo, dell'articolo 1, in fine, le parole: « secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni ».

Esprime parere favorevole sull'ulteriore riformulazione proposta dai relatori con riferimento agli emendamenti Armosino 1.37, Lenzi 1.38 e Bosi 1.42; chiede di riformulare gli identici emendamenti Marchi 1.45 e Ciccanti 1.46, nel senso di aggiungere, dopo il comma 6 dell'articolo 1, il seguente: « 6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. ».

Esprime parere contrario sull'emendamento Galletti 1.54, pur ritenendo possibile svolgere su di esso un ulteriore approfondimento ai fini della discussione in Assemblea; esprime invece parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Strizzolo 1.59 proposta dai relatori.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, accoglie l'invito del rappresentante del Governo, riformulando conseguentemente l'emendamento 1.62.

Antonio BORGHESI (IdV) considerato che la riformulazione dell'emendamento 1.62 dei relatori ne innova radicalmente il contenuto, chiede di fissare un nuovo termine per la presentazione di subemendamenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alla richiesta del deputato Borghesi stabilisce alle ore 12 della giornata odierna il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.62 dei relatori, come riformulato.

Avverte quindi che i relatori hanno presentato il loro emendamento 5.220, per il quale il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento al proprio emendamento 1.2 segnala che nel corso della discussione per la legge finanziaria per il 2008 anche una componente dell'attuale maggioranza, la Lega Nord, aveva espresso interesse per l'ipotesi di trasformare l'importo dell'esenzione ICI in un credito d'imposta fruibile ai fini IRPEF, come ora riproposto da suo emendamento. Ritiene che tale ipotesi sia preferibile all'esenzione presentata dal provvedimento in quanto si evita lo scardinamento dell'unica imposta d'impianto federale presente in Italia. Osserva inoltre che la soppressione dell'ICI sulla prima casa crea problemi per quel che attiene i costi fissi dei comuni in quanto si porrà il problema di riallocare gran parte del personale attualmente impiegato nei servizi di accertamento dell'ICI.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 1.2, Lenzi 1.3 e Bucchino 1.5.

Guglielmo PICCHI (PdL) chiede di accantonare il proprio emendamento 1.6.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si associa alla richiesta del deputato Picchi con riferimento al proprio emendamento 1.17.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene opportuno valutare ulteriormente le tematiche affrontate dagli emendamenti 1.6 e 1.17.

Marco CAUSI (PD) con riferimento al proprio emendamento 1.9, rileva che numerosi comuni hanno con proprio regolamento assimilato alla prima casa fattispecie immobiliari diverse e quindi l'applicazione della disposizione nel suo attuale contenuto potrebbe comportare notevoli disuguaglianze.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Causi 1.9 e gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 1.10 e Causi 1.11.

Gioacchino ALFANO (PdL) sottoscrive l'emendamento Angela Napoli 1.7, al fine di riformularlo nei termini proposti dai relatori.

Marco CAUSI (PD) accoglie la richiesta dei relatori di riformulare il proprio emendamento 1.8, ringraziandoli per la disponibilità dimostrata.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Angela Napoli 1.7 e Causi 1.8, come riformulati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lenzi 1.12.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento al proprio emendamento 1.13, rileva come in tutta Italia siano assai poche le unità immobiliari accatastate con classe A1, A8 o A9, evidenziando a tale proposito il fatto paradossale che persino immobili siti in piazza di Spagna siano considerato a fini catastali di lusso. Per tale motivo ritiene opportuno fare piuttosto riferimento al decreto ministeriale del 1969, il quale stabilisce le caratteristiche delle abitazioni di lusso.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) rileva come, ai fini della delimitazione dell'esenzione ICI, non si possa fare riferimento a una vicenda anomala e specifica come quella relativa all'accatastamento degli immobili siti di piazza di Spagna. Ricorda, peraltro, che nella legge finanziaria per il 2005 era stato attribuito all'Agenzia del territorio il potere di procedere alle operazioni relative alla revisione delle rendite catastali in sostituzione dei comuni inadempienti.

Marco CAUSI (PD) nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.13, precisa che esistono due modalità per procedere agli adeguamenti catastali: secondo la prima tale attività è realizzata dall'Agenzia del territorio, con la quale può collaborare, grazie alle disposizioni in materia di decentramento catastale approvate nella scorsa legislatura, anche il co-

mune, mentre la seconda, come ricordato dal deputato Armosino, consente ai comuni di proporre all'Agenzia delle entrate revisioni delle rendite, sulla base delle operazioni di accertamento da queste compiute. Ricorda che il Comune di Roma ha avviato in tale quadro operazioni di ravvedimento operoso che si sono già concluse per duemila condomini, e che risultano in corso per altri ventimila, coinvolgendo anche gli immobili siti in piazza di Spagna, a piazza Navona e nel quartiere Trastevere.

Antonio MISIANI (PD), nel condividere le finalità dell'emendamento 1.13, ricorda le evidenti distorsioni esistenti nel catasto immobiliare, che non riguardano ovviamente solo il comune di Roma.

Maurizio LEO (PdL) in risposta alle osservazioni del collega Causi, segnala che la legge finanziaria per il 2005 individuava le microzone nelle quali i comuni dovevano svolgere la propria azione di verifica. In proposito il collega Causi ha ricordato le operazioni di ravvedimento operoso avviate dal comune di Roma, si chiede però se si sia anche proceduto, in caso di mancato accesso al ravvedimento operoso alle operazioni di accertamento. In risposta invece al collega Borghesi segnala che il classamento catastale è un dato oggettivo mentre il decreto ministeriale richiamato dall'emendamento fa riferimento solo a caratteristiche che gli immobili devono avere.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva come solo pochi comuni abbiano provveduto all'applicazione della disposizione della legge finanziaria per il 2005 e sicuramente il decreto-legge in esame ora non li incentiva ad operare in tal senso. Esprime pertanto l'avviso che si debba affrontare quanto prima il tema della riforma del catasto.

Roberto SIMONETTI (LNP) osserva che il decreto ministeriale richiamato dall'emendamento non può fare fronte all'esigenza segnalata dal suo presentatore: in-

fatti le caratteristiche delle abitazioni di lusso indicate nel decreto, quali la superficie superiore a 200 metri quadrati, la presenza di campi da tennis mal si adattano ad esempio alle abitazioni di piazza di Spagna.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 1.13, Zeller 1.14, Ciccanti 1.15 e Marini 1.16.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 1.17, in considerazione del parere favorevole espresso sulla eventuale riformulazione degli emendamenti 1.45 ed 1.46, i quali affrontano la medesima problematica; dichiara inoltre di sottoscrivere l'emendamento Ciccanti 1.46.

Alberto FLUVI (PD) segnala alla Presidenza come vi siano diversi emendamenti accantonati, chiedendo pertanto chiarimenti circa le modalità di esame di tali emendamenti, considerato che, a causa dell'esiguità del tempo a disposizione, sussiste il rischio che non potranno essere di nuovo presi in considerazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce l'intenzione di procedere ad un esame completo degli articoli del provvedimento e delle proposte emendative ad essi riferite.

Marco CAUSI (PD), intervenendo sull'emendamento 1.18, osserva come esso rechi una proposta organica di intervento, con la quale si mira, in primo luogo, a cogliere l'occasione dell'esenzione dall'ICI della prima casa, per dare avvio a un federalismo fiscale sostenibile, solidale e moderno. A tal fine nell'emendamento, anziché prevedere il rimborso del minor gettito ICI mediante trasferimenti dal bilancio dello Stato, si amplia il novero dei tributi propri dei comuni, attribuendo a tali enti il gettito derivante dall'imposta di registro sulle compravendite immobiliari. In secondo luogo, l'emendamento definisce modalità certe e permanenti di riconoscimento ai comuni della perdita di gettito,

stabilendo tra l'altro date precise e tenendo conto della evoluzione di tale importo nel tempo. Infine, si prevedono modalità stringenti di informazione al Parlamento, prevedendo una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento entro il 30 settembre 2008 che dia conto della sostenibilità dell'attribuzione ai comuni dell'imposta di registro.

Gianfranco CONTE, *presidente*, segnala l'opportunità di interventi brevi, se si intendono esaminare tutti gli emendamenti presentati.

Maino MARCHI (PD) evidenzia l'esigenza di un esame attento e approfondito delle questioni poste dall'emendamento 1.18, rilevando come il Governo stia assumendo una serie di decisioni che muovono in direzione opposta rispetto alla volontà di definire un regime di federalismo fiscale. Sottolinea quindi l'importanza di stabilire tempi e modalità certe per il rimborso ai comuni, anche al fine di limitare pesanti aggravii dell'onere per interessi che i comuni stessi dovranno fronteggiare in assenza della disponibilità del gettito ICI.

Rolando NANNICINI (PD) esprime viva preoccupazione per i tagli delle risorse destinate agli enti locali, ribadendo a tale riguardo l'esigenza di stabilire tempi certi per il rimborso e per la disponibilità da parte dei comuni della liquidità. Osserva inoltre come le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge svuotino il Parlamento di ogni potere di decisione, rimettendo tutto all'accordo da raggiungere in sede di Conferenza Stato-città. Ritiene pertanto che si debbano definire misure diverse rispetto a quelle contenute nel provvedimento in esame.

Maurizio LEO (Pdl), pur ritenendo condivisibile nelle linee generali e negli obiettivi perseguiti l'emendamento 1.18, ritiene che non si debba prendere in considerazione soltanto l'imposta di registro, ma anche l'IVA e le imposte ipotecarie catastali, se si intende definire un

assetto della fiscalità immobiliare coerente e completo. Ritiene in ogni caso che tali aspetti saranno opportunamente affrontati nell'ambito dell'esame parlamentare dei provvedimenti legislativi che saranno prossimamente presentati sulle tematiche del federalismo fiscale.

Bruno TABACCI (UdC) osserva come la discussione svolta finora e gli emendamenti esaminati non affrontino il tema fondamentale, rappresentato dall'entità enorme del sommerso relativo al patrimonio immobiliare, che in Italia risulta di gran lunga superiore rispetto a quanto accade negli altri Paesi europei. Ricorda che vi è una enorme differenza tra il valore di mercato delle unità immobiliari e il valore che risulta dalle rendite catastali, ritenendo pertanto che, al di là delle discussioni relative al federalismo fiscale, il Parlamento dovrà comunque intervenire su questo aspetto.

Paola DE MICHELI (PD) ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 1 siano inique, e attestino l'incapacità del Governo di elaborare un disegno complessivo di riforma dei rapporti tra la finanza statale e quella delle regioni delle autonomie locali. Osserva in proposito come i comuni siano gli enti più indicati per gestire la tassazione sugli immobili, anche al fine di contrastare l'evasione, considerando pertanto fortemente auspicabile un intervento di riordino della fiscalità in questo senso.

Massimo MARCHIGNOLI (PD) sottolinea il carattere strutturale dell'emendamento 1.18, evidenziando l'esigenza di garantire ai comuni il rimborso immediato del minor gettito recato dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa, dal momento che tali enti si trovano a dover fin da adesso fronteggiare pagamenti non rinviabili. Sottolinea altresì come le difficoltà finanziarie dei comuni si tradurranno in difficoltà per le famiglie, dal momento che implicheranno una riduzione dei servizi sul territorio. Esprime pertanto un giudizio fortemente negativo sulle misure inserite nel decreto-legge, anche per il fatto che

rappresentano un intervento di stampo nettamente centralista.

Antonio MISIANI (PD) ritiene opportuno evidenziare come il trasferimento che sarà effettuato in favore dei comuni a rimborso delle minori entrate rimarrà stabile nel tempo, mentre il gettito dell'ICI che dovrebbe rimpiazzare avrebbe avuto un andamento dinamico. Segnala come tale problematica fosse evidenziata nell'emendamento presentato dal deputato Reguzzoni, facendo inoltre presente che si è già tenuta, in data 12 giugno, una seduta della Conferenza Stato-città, nella quale si è stabilito che entro metà luglio sarà rimborsata ai comuni il 50 per cento dell'importo attestato con la certificazione del gettito riscosso a titolo di ICI sugli immobili adibiti ad abitazione principale per l'anno 2007. Ritiene dunque che il decreto dovrebbe riprodurre i termini già individuati nell'accordo definito in sede di Conferenza Stato-città.

Stefano GRAZIANO (PD) ribadisce l'esigenza che il Governo dia attuazione all'accordo stabilito in sede di Conferenza Stato-città, osservando come le risorse necessarie dovrebbero essere già state stanziare sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato. Non comprende pertanto quali obiettivi intenda perseguire la riformulazione degli emendamenti 1.37, 1.38 e 1.42, nella quale si fissa un termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'accreditamento ai comuni del 50 per cento del rimborso ad essi spettante.

Gian Luca GALLETTI (UdC) condivide le considerazioni dei deputati in pervenuti, segnalando la rilevanza delle difficoltà di cassa che le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge potranno determinare per i comuni. Segnala altresì l'importanza di stabilire un termine termine per l'assegnazione ai comuni della seconda rata del rimborso, che dovrà avere luogo assolutamente entro il 31 dicembre, rilevando come, in caso contrario, si determinerebbero non solo possibili situazioni

di carenza di liquidità ma anche vere e proprie difficoltà a chiudere il bilancio e a rispettare i vincoli fissati dal patto di stabilità interno.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) ritiene che l'obiettivo perseguito dal decreto-legge sia sicuramente quello di evitare l'insorgere di difficoltà per i comuni, rilevando a tal fine una sostanziale conformità degli emendamenti giudicati in modo favorevole dal relatore con le decisioni assunte dalla Conferenza Stato-città nella seduta del 12 giugno. Osserva altresì come in tali decisioni sia stato fissato al 31 luglio 2008 il termine per l'attivazione del tavolo di lavoro che dovrà pervenire alla definitiva determinazione dei criteri e delle modalità per il rimborso, ritenendo che tale termine dovrebbe essere inserito anche nel decreto-legge in esame.

Simonetta RUBINATO (PD) osserva che il rimborso del 50 per cento del minor gettito è già slittato, secondo quanto emerso dagli interventi precedenti, a metà luglio. Ritiene pertanto che sia necessario stabilire nel decreto-legge un termine chiaro e ravvicinato per garantire ai comuni la disponibilità delle risorse che avrebbero ricavato dal gettito ICI sugli immobili di prima abitazione, rilevando come altrimenti si corra il rischio di sottrarre ai comuni risorse preziose, con pesanti conseguenze anche per i cittadini, in primo luogo in termini di riduzione dei servizi. Ribadisce pertanto l'esigenza di ridefinire il comma 4 dell'articolo 1 in modo da stabilire una disciplina chiara e immediatamente attuabile di rimborso ai comuni del minor gettito.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva l'opportunità che il Governo provveda in ogni caso ad erogare ai comuni quanto già previsto dalla legge finanziaria per il 2008.

Il sottosegretario Luigi CASERO evidenzia come il Governo abbia già provveduto ad attivare la Conferenza Stato-Città per definire le modalità di erogazione del

primo acconto relativo al rimborso ai comuni del minor gettito. Rispetto a quanto definito in tale sede, ritiene che la riformulazione predisposta dal relatore degli emendamenti 1.37, 1.38 e 1.42 risponda all'esigenza di stabilire un'ulteriore salvaguardia a tutela dei comuni. Osserva peraltro che si può rinunciare all'approvazione del testo riformulato degli emendamenti indicati, se le Commissioni reputano che tale testo possa essere causa di ritardi, eventualmente optando per la presentazione di un ordine del giorno. In ogni caso giudica non opportuno inserire nel decreto-legge i contenuti dell'accordo definito nella seduta del 12 giugno della Conferenza Stato-città, anche in considerazione del fatto che è presumibile che il disegno di legge di conversione sia definitivamente approvato in data successiva alla metà del mese di luglio.

Stefano GRAZIANO (PD) invita il rappresentante del Governo a dare risposta alle domande relative alla data in cui avrà effettivamente luogo il rimborso ai comuni del mancato gettito.

Il sottosegretario Luigi CASERO ribadisce la validità del termine del 15 luglio stabilito in sede di Conferenza Stato-città per il rimborso ai comuni del primo acconto pari al 50 per cento dell'importo che, secondo le certificazioni rese dai comuni stessi, rappresenta il gettito riscosso a titolo di ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale per l'anno 2007.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che, se il Governo intendesse dare effettivamente attuazione agli impegni assunti, dovrebbe subito adottare il decreto che attribuisce ai comuni il primo acconto del rimborso, piuttosto che fissare nel decreto-legge scadenze più lontane nel tempo.

Maino MARCHI (PD) segnala come le Commissioni potranno verificare, nel corso dell'esame del provvedimento, se il Governo darà effettivamente attuazione

agli impegni assunti in sede di Conferenza Stato-città. In ogni caso ritiene che, anche con apposite disposizioni, debba essere definita la disciplina del rimborso del saldo.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, osserva come la riformulazione da lui proposta degli emendamenti 1.37, 1.38 e 1.42 miri ad escludere problemi di liquidità per i comuni in rapporto al mancato incasso del gettito ICI sugli immobili adibiti ad abitazione principale entro il 16 giugno. Il proprio intervento pertanto è stato ispirato da uno spirito collaborativo e ha inteso rispondere ad esigenze sollevate da emendamenti presentati anche da colleghi dell'opposizione. Osserva in proposito come, secondo quanto risulta noto a proposito delle decisioni assunte dalla Conferenza Stato-città, manchi, in tale ambito, la definizione di un termine chiaro e definitivo per l'assegnazione ai comuni del primo acconto relativo al rimborso delle minori entrate ICI. Per tale motivo la riformulazione proposta, dal momento che non era praticabile fissare all'interno del decreto-legge la data del 30 giugno 2008, prevede un termine ultimo a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ventura 1.18 e Milo 1.23.

Alberto FLUVI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che la discussione fin qui svolta ha senza dubbio contribuito ad approfondire le problematiche connesse al provvedimento. In proposito, rileva peraltro che i gruppi dell'opposizione si sarebbero aspettati di iniziare a votare già nella giornata di ieri. L'impressione è che le ragioni del ritardo nell'andamento dei lavori siano da ricercarsi non nel comportamento dell'opposizione ma nelle divisioni interne alla maggioranza. Ricorda inoltre che il suo partito ha individuato tre punti sulle quali è necessario introdurre modifiche

nel decreto. La prima attiene alle modalità di ristoro per i comuni del minor gettito ICI, con riferimento alla quale ipotizzare, come prospettato negli emendamenti presentati dal suo gruppo, una compartecipazione al gettito di determinate imposte, anziché trasferimenti statali, avrebbe rappresentato un'occasione per iniziare a parlare in concreto di federalismo fiscale. In secondo luogo, l'entità dei trasferimenti a carico dello Stato risulta evidentemente sottostimata in quanto non tiene conto dell'ampliamento delle fattispecie immobiliari per le quali risulta applicabile l'esenzione ICI. A tale proposito continua poi a non esservi certezza sui tempi di erogazione dei trasferimenti. In terzo luogo, segnala che il blocco delle addizionali previsto dall'articolo 1 produce l'effetto di premiare i comuni meno « virtuosi » ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fluvi, rileva come sull'andamento dei lavori delle Commissioni riunite, non abbiano inciso certamente pretese divisioni della maggioranza, che invece non sussistono, quanto piuttosto la volontà della maggioranza stessa di prestare attenzione alle problematiche sollevate dall'opposizione.

Marco CAUSI (PD) illustra il contenuto dell'emendamento 1.19, il quale modifica la disciplina della compartecipazione comunale all'IRPEF nel senso di elevarla fino a corrispondere al ristoro del mancato gettito ICI conseguente all'esenzione stabilita dall'articolo 1.

Gianfranco CONTE, *presidente*, torna ad invitare i componenti delle Commissioni ad effettuare interventi sintetici al fine di agevolare i lavori.

Antonio MISIANI (PD) rileva come la compartecipazione dinamica all'IRPEF prevista dall'emendamento 1.19 risulti coerente con le disposizioni su tale materia nella legge finanziaria per il 2007,

richiamando in particolare su tale tema l'attenzione dei deputati appartenenti al gruppo della Lega Nord Padania, anche in considerazione del fatto che un emendamento presentato dal deputato Reguzzoni, e dichiarato inammissibile, prevede ugualmente la promozione della compartecipazione comunale al gettito IRPEF.

Simonetta RUBINATO (PD) sottolinea l'importanza dell'emendamento 1.19, rilevando ancora una volta il paradosso di un Governo che afferma di voler attuare in tempi rapidi il federalismo fiscale ed inizia la sua attività abolendo per la maggior parte degli immobili l'unica imposta di carattere federale, sostituendola per di più con nuovi trasferimenti dallo Stato, i quali rispondono alla logica irresponsabile, già a lungo sperimentata in Italia, della finanza derivata.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ventura 1.19.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come le presidenze delle Commissioni riunite abbiano finora consentito la più ampia facoltà di parola ai deputati che intervengono in sede di dichiarazione di voto, anche in deroga ai principi regolamentari vigenti in materia: invita tuttavia i colleghi a contenere la durata dei propri interventi, considerata la brevità dei tempi a disposizione per la conclusione dell'esame in sede referente, che dovrà aver luogo inderogabilmente entro la giornata di domani.

Alberto FLUVI (PD) dichiara la disponibilità del proprio gruppo ad ampliare il più possibile gli spazi di discussione, anche utilizzando per l'esame del provvedimento tutti i tempi disponibili.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alle ore 15,30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 giugno 2008. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del presidente della V Commissione, Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ventura 1.20.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'emendamento Barbato 1.21, di cui è firmatario, sottolineando come lo stesso intenda fornire ai comuni elementi di certezza in ordine all'erogazione dei trasferimenti compensativi in loro favore.

Le Commissioni, respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbato 1.21, Causi 1.24, Barbato 1.25 e Bosi 1.26.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Paroli 1.27 è stato ritirato dal presentatore.

Antonio BORGHESI (IdV) accoglie l'invito dei relatori a riformulare il proprio emendamento 1.32.

Le Commissioni approvano l'emendamento Borghesi 1.32, come riformulato dal presentatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono stati presentanti taluni subemen-

damenti all'emendamento 1.62 dei relatori, come riformulato.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 1.62 dei relatori, come riformulato.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore Fugatti.

Massimo MARCHIGNOLI (PD) rileva come, in base alle informazioni acquisite, il segretario generale dell'ANCI abbia ricevuto dal Ministero dell'interno formale notifica che il dipartimento competente sta accelerando l'erogazione dei trasferimenti compensativi ai comuni, con riferimento alla recente intesa sul tema in sede di Conferenza Stato-Città, e che tale erogazione dovrebbe avvenire comunque entro il 30 giugno. Invita pertanto, con riferimento alla riformulazione prospettata dai relatori degli emendamenti 1.37, 1.38 ed 1.42, a sopprimere il termine dei trenta giorni dalla legge di conversione, ritenendo che sul tema potrebbe essere presentato un ordine del giorno in Assemblea per recepire l'impegno assunto dal Governo in sede di conferenza Stato-Città.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene singolare che il legislatore debba operare sulla base delle dichiarazioni di funzionari di associazioni di settore e rileva come, ai fini della soluzione della vicenda, valgano molto di più gli impegni assunti dal rappresentante del Governo nella seduta odierna.

Bruno TABACCI (UdC) condivide le dichiarazioni del Presidente e rileva come il Parlamento non possa fungere da cassa di risonanza ad intese tra rappresentanti di associazioni di settore e funzionari ministeriali.

Antonio MISIANI (PD) ritiene valida l'ipotesi dell'ordine del giorno, osserva peraltro come non sia stato risolto il pro-

blema di dare tempi certi per i trasferimenti compensativi del saldo ICI di dicembre.

Marco CAUSI (PD), con riferimento ai subemendamenti presentati dal suo gruppo sull'emendamento 1.62, segnala come il subemendamento 0.1.62.7 vincoli i trasferimenti compensativi del minor gettito ICI anche al miglioramento della classificazione catastale, volendo in tal modo premiare gli enti che hanno collaborato alla revisione delle rendite catastali, che, come ricordato nella seduta antimeridiana, risulta particolarmente necessaria.

Le Commissioni respingono il subemendamento Borghesi 0.1.62.5.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritira il proprio subemendamenti 0.1.62.6.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Ventura 0.1.62.7, Barbato 0.1.62.8, Messina 0.1.62.9 e Borghesi 0.1.62.10.

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sull'emendamento 1.62 dei relatori, come riformulato.

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara anch'egli il voto di astensione del proprio gruppo sull'emendamento 1.62 dei relatori, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.62 dei relatori, come riformulato.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.29, rilevando come lo stesso sia finalizzato a costituire una banca dati aggiornata sul gettito ICI di ciascun comune distinto per categoria di immobili.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Cambursano 1.29, Causi 1.30, Ciccanti 1.31, Cambursano 1.33, gli identici emendamenti

Borghesi 1.34, Causi 1.35 e Marchignoli 1.36.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, modifica ulteriormente la propria proposta di riformulazione degli emendamenti Armosino 1.37, Lenzi 1.38 e Bosi 1.42, nel senso di aggiungere, dopo il comma 4 dell'articolo 1, i seguenti:

4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ripartisce ed accredita ai comuni e alle Regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.

4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma *4-bis*, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'ICI determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) accoglie l'invito dei relatori, riformulando conseguentemente il proprio emendamento 1.37.

Maino MARCHI (PD) rileva che si continua a non considerare il problema del saldo del rimborso ed osserva che dal tenore del comma *4-ter* dell'emendamento si può presumere che vi saranno, a contrario di quanto affermato dal Governo, oneri per i comuni.

Stefano GRAZIANO (PD) rileva che l'emendamento dovrebbe stabilire tempi certi anche per il saldo del rimborso.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rileva che sul pro-

blema del saldo potrà intervenire la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Antonio MISIANI (PD) esprime apprezzamento per la riformulazione proposta dal relatore, rileva che tuttavia termini certi dovrebbero essere dati anche per il saldo.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime la propria disponibilità a predisporre un ordine del giorno sulla questione in Commissione.

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sull'emendamento 1.37, come riformulato.

Gian Luca GALLETTI (UdC) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento 1.37, come riformulato.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 1.37, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Armosino 1.37, come riformulato dal presentatore, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Lenzi 1.38 e Bosi 1.42.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Causi 1.40 e Barbato 1.41.

Rolando NANNICINI (PD) illustra il proprio emendamento 1.61, che mira alla soppressione del comma 5. Ritiene infatti doveroso non destinare ulteriori risorse ad un'istituzione privata, che peraltro, e di questo si assume la propria parte di responsabilità in quanto parlamentare di maggioranza della passata legislatura, già nella legge finanziaria per il 2008 aveva ottenuto ulteriori risorse, derivanti dall'incremento dallo 0,6 allo 0,8 per mille della percentuale di gettito ICI da destinare a tale istituto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita il deputato Nannicini a riformulare il pro-

prio emendamento 1.61 nel senso di renderlo identico all'emendamento Lenzi 1.43, sul quale i relatori ed il Governo hanno espresso parere favorevole, al fine di consentirne l'approvazione.

Rolando NANNICINI (PD), pur rilevando che come destinazione delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 5 ad un decremento della riduzione dell'autorizzazione di spesa operata nell'elenco 1 al Comitato italiano paraolimpico risulterebbe alquanto meritevole, accoglie l'invito del presidente, riformulando conseguentemente il proprio emendamento 1.61.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Nannicini 1.61, come riformulato, e Lenzi 1.43.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 1.44.

Maino MARCHI (PD) accoglie l'invito dei relatori a riformulare il proprio emendamento 1.45.

Amedeo CICCANTI (UdC) accoglie l'invito dei relatori a riformulare il proprio emendamento 1.46.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Marchi 1.45 e Ciccanti 1.46, come riformulati dai presentatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Messina 1.49.

Marco CAUSI (PD) intervenendo sull'emendamento Ventura 1.50, ne evidenzia la rilevanza strategica ai fini della definizione di un sistema di finanza pubblica multilivello. Ricorda che l'emendamento riprende disposizioni già contenute nel disegno di legge delega per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione presentato dal precedente Governo. In particolare, si prevede che nel documento di programmazione economico-finanziaria si stabilisca il livello complessivo programmato della pressione fiscale e la sua ri-

partizione tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali. Si tratta, a suo avviso, di una condizione essenziale per l'attuazione di un sistema di federalismo fiscale moderno e solidale.

Antonio MISIANI (PD) ritiene assolutamente discutibile la previsione della sospensione della facoltà per le regioni e gli enti locali di aumentare i propri tributi e addizionali. Tale previsione, tra l'altro, comporta che vengano meno le sanzioni previste per il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. Ritiene che sia piuttosto opportuno prevedere, secondo quanto si prospetta nell'emendamento 1.50, un coordinamento dell'intensità dell'imposizione fiscale tra i diversi livelli di governo territoriale.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ventura 1.50 e Causi 1.51.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sul proprio emendamento 1.53, evidenzia l'esigenza di non pregiudicare l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali e, a tal fine, di limitare nel tempo la sospensione della facoltà per tali enti di aumentare i propri tributi addizionali. In tal senso l'emendamento 1.53 propone che la sospensione di tale facoltà cessi in ogni caso al 31 dicembre 2008.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 1.53, Cesare Marini 1.52 e Borghesi 1.55.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, nel ricordare di essersi impegnato a prospettare una riformulazione dell'emendamento 1.54, ritiene che in ogni caso la questione delle sanzioni per gli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno debba essere comunque affrontata di nuovo in Assemblea.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ritiene che vi sia un'effettiva incongruenza nelle disposizioni recate dal comma 7. Infatti si

premiano ancora una volta gli enti locali non virtuosi. Segnala che il meccanismo di rimborso del minor gettito ICI previsto dal decreto-legge di per sé stesso favorisce i comuni che hanno aumentato l'aliquota. Ritiene pertanto che sia necessario salvaguardare le sanzioni per gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli del patto di stabilità interno relativi all'anno 2007.

Antonio MISIANI (PD) condivide l'emendamento 1.54, ritenendo che debbano essere applicate le sanzioni previste per il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. Osserva inoltre come, se si intende definire un sistema di federalismo fiscale, occorra porre tra i principi fondamentali la responsabilità per la correttezza della gestione finanziaria.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime la propria condivisione dell'emendamento 1.54. Rileva che le disposizioni contenute nel decreto-legge sono suscettibili di determinare ingiuste sperequazioni tra i comuni per quanto concerne l'importo del rimborso spettante a ciascuno di essi. Ribadisce l'esigenza di non penalizzare i comuni virtuosi.

Massimo MARCHIGNOLI (PD) ritiene che l'opportunità di introdurre la disposizione di cui all'emendamento 1.54 sia del tutto indiscutibile, in quanto le previsioni del comma 7 dell'articolo 1 implicano un sostanziale condono nei confronti dei comuni che non hanno rispettato i vincoli del patto di stabilità interno. L'applicazione di tali sanzioni è, invece, a suo parere, tanto più opportuna, nella misura in cui permette ai cittadini di giudicare i propri amministratori.

Bruno TABACCI (UdC) ricorda che il relatore Fugatti aveva sollevato, nella propria relazione introduttiva, la questione dei comuni virtuosi. Chiede pertanto precisazioni su quali iniziative si intendano assumere in Assemblea, ritenendo infatti che si debba evitare la condotta, più volte praticata dal Ministro Tremonti, di avanzare promesse e proclami di impronta

federalista e assumere decisioni e interventi di stampo centralista.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) si associa all'invito a riconsiderare il problema in Assemblea, in modo da definire un testo normativo che garantisca che gli enti virtuosi saranno premiati. Preannuncia un ordine del giorno in questo senso, nell'ipotesi in cui non sia possibile introdurre la materia nel testo del decreto-legge.

Bruno TABACCI (UdC), in relazione alle considerazioni del deputato Armosino, osserva come la materia in questione non possa essere affrontata nell'ambito di un ordine del giorno.

Simonetta RUBINATO (PD) ritiene necessario definire una chiara formulazione che faccia salve le sanzioni nei confronti degli enti locali che non abbiano rispettato

i vincoli del patto di stabilità interno. Sotto questo profilo ritiene che la formulazione dell'emendamento 1.54 non sia del tutto appropriata, in quanto non bisogna sospendere la facoltà di aumentare i tributi e le addizionali per gli enti rispettosi del patto, come risulta dall'emendamento in esame, ma piuttosto ripristinare le sanzioni per gli enti che non hanno rispettato tali vincoli.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno accantonare l'emendamento Galletti 1.54. In considerazione dell'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla giornata di domani, nel corso della quale le Commissioni riunite saranno convocate alle ore 8.30 ed al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185 Governo).**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE ESAMINATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:

« ART. 31-bis. – (Sostegno ai genitori). –

1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del ge-

nitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.

7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.

8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.

9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34. ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e con le risorse di cui all'articolo 5.

1. 1. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Delfino, Pezzotta.

(Inammissibile).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

A decorrere dall'anno 2008 è riconosciuto un credito di imposta pari all'im-

porto dell'imposta dovuta per la somma pagata al titolare dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

2. È riconosciuto un rimborso equivalente all'ICI pagato per la quota parte non compensabile ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno fiscale precedente rispetto a quello del pagamento dell'ICI risulti pari a zero o comunque inferiore all'ICI pagato.

3. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della stessa.

1. 2. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, dopo le parole soggetto passivo *inserire le seguenti:* in vista del trasferimento dell'intera fiscalità immobiliare ai comuni che dovrà essere attuata con decorrenza dal primo gennaio 2009.

1. 3. Lenzi.

Al comma 2, dopo le parole ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* e del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Conseguentemente, all'articolo 5, al comma 7, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse del Ministero della solidarietà sociale.».

1. 5. Bucchino, Fedi, De Micheli, Garavini, Narducci, Porta, Farina.

Al comma 2, dopo le parole ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* nonché quella, non locata, di proprietà di cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero – AIRE – ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

1. 6. Picchi, Di Biagio, Angeli, Berardi, Migliori.

Al comma 2, sopprimere le parole da nonché quelle *fino a* presente decreto.

1. 9. Causi.

Al comma 2, dopo le parole nonché quelle assimilate dal comune *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996 e all'articolo 59, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

***1. 10.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, dopo le parole nonché quelle assimilate dal comune *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996 e all'articolo 59, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

***1. 11.** Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 2, sostituire le parole: regolamento vigente con le seguenti regolamento o delibera vigenti.

1. 7. Angela Napoli.

Al comma 2, dopo la parola: « regolamento » aggiungere le seguenti: « o delibera comunale »

****1. 7.** (Testo modificato nel corso della seduta) Angela Napoli, Gioacchino Alfano.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la parola: « regolamento » aggiungere le seguenti o con delibera.

1. 8. Causi.

Al comma 2, dopo la parola: « regolamento » aggiungere le seguenti: « o delibera comunale »

**** 1. 8.** (Testo modificato nel corso della seduta) Causi.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: in base all'articolo 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996 e all' articolo 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

1. 12. Lenzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. L'esenzione non si applica alle abitazioni di lusso secondo le caratteristiche individuate ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 recante « Caratteristiche delle abitazioni di lusso ». Il maggior gettito relativo viene trasferito dai comuni al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le suddette somme sa-

ranno rimborsate ai singoli comuni secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo ».

1. 13. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, dopo le parole e successive modificazioni aggiungere le seguenti: e dall'articolo 1, comma 4-ter del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75.

1. 14. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 3, dopo le parole sono conseguentemente abrogati aggiungere le seguenti: « le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, incompatibili con la nuova disciplina ».

1. 15. Ciccanti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: l'esenzione si applica altresì ai terreni agricoli inclusi negli strumenti urbanistici quali aree edificabili fino a quando sugli stessi non venga rilasciata autorizzazione a costruire.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro.

1. 16. Cesare Marini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini del pagamento dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare per le persone fisiche, per le cooperative edilizie

a proprietà indivisa e per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 15 settembre.

1. 17. Zeller, Brugger, Nicco.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. In attesa del riassetto organico del sistema di tassazione sugli immobili in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale che contempra la compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi, la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008, a valere su quota parte del gettito dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Al fine di assicurare la tempestività necessaria nell'erogazione ai comuni del rimborso relativo al mancato gettito dell'acconto dell'ICI 2008, il trasferimento compensativo è erogato a ciascun comune, entro e non oltre il 30 giugno 2008, per una quota pari al 55 per cento dell'importo dell'ICI relativa all'abitazione principale risultante dalla certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 del Ministero dell'interno quale gettito riscosso per l'anno 2007. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Mini-

stero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. A decorrere dall'anno 2009, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali stabilisce i criteri per la valutazione dell'effettivo ammontare del mancato gettito, tenendo conto, tra l'altro, della dinamica delle rendite e dei valori catastali registrati dalle statistiche dell'Agenzia del Territorio al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4-bis. Al fine di garantire l'autonomia tributaria dei comuni, entro il 30 settembre 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione al Parlamento sulla possibilità e sulla compatibilità economico-finanziaria dell'attribuzione ai comuni dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con riferimento agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi. Nella relazione il Ministro evidenzia l'eventuale previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari.

1. 18. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini Cesare, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni in tre rate nei mesi di luglio, settembre, novembre, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto degli incassi a titolo di ICI effettivamente realizzati nell'anno 2007 per sola annualità di competenza.

A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione « Infrastrutture pubbliche e logistica », programma « Sistemi stradali e autostradali », in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato

nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.

1. 23. Milo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento dei comuni in attuazione del federalismo fiscale che definisca le modalità della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008, a valere su quota parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, allo scopo opportunamente innalzando l'aliquota di compartecipazione dinamica dei comuni, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al fine di assicurare la tempestività necessaria nell'erogazione ai comuni del rimborso relativo al mancato gettito dell'acconto dell'ICI 2008, il trasferimento compensativo è erogato a ciascun comune, entro e non oltre il 30 giugno 2008, per una quota pari al 55 per cento dell'importo dell'ICI relativa all'abitazione principale risultante dalla certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 del Ministero dell'interno quale gettito riscosso per l'anno 2007. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce inoltre il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del pre-

sente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. A decorrere dall'anno 2009, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali stabilisce i criteri per la valutazione dell'effettivo ammontare del mancato gettito, tenendo conto, tra l'altro, della dinamica delle rendite e dei valori catastali registrati dalle statistiche dell'Agenzia del Territorio al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

1. 19. Ventura, Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. Al fine di assicurare la tempestività necessaria nell'erogazione ai comuni del rimborso relativo al mancato gettito dell'acconto dell'ICI 2008, il trasferimento compensativo è erogato a ciascun comune, entro e non oltre il 30 giugno 2008, per una quota pari al 55 per cento dell'importo dell'ICI relativa all'abitazione

principale risultante dalla certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 del Ministero dell'interno quale gettito riscosso per l'anno 2007. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce inoltre il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. A decorrere dall'anno 2009 il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

1. 20. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal

fine, è erogato un trasferimento compensativo per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 30 giugno 2008 e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

1. 21. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento all'andamento della base imponibile ed al mancato gettito certificato.

***1. 24.** Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento all'andamento della base imponibile ed al mancato gettito certificato.

***1. 22.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, sostituire le parole: pari a 1.700 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 1.761 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 61 milioni di euro. ».

b) All'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 1.046,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. 25. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 4, dopo le parole è rimborsata *aggiungere le seguenti:* interamente entro il corrente anno 2008 *e dopo le parole* sono stabiliti *aggiungere la seguente:* inderogabilmente.

1. 26. Bosi, Galletti.

Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il rimborso è determinato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni vigenti per l'anno 2007.

1. 27. Paroli.

Al comma 4, dopo le parole: con proprio decreto *aggiungere le seguenti:* entro il 31 luglio 2008.

1. 32. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: con proprio decreto *aggiungere le seguenti:* da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 1. 32.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

(Approvato)

All'emendamento 1.62 dei Relatori sostituire le parole: determinato in proporzione all'ammontare dell'imposta *con le seguenti:* pari all'ammontare dell'imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

- 0. 1. 62. 4.** Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

All'emendamento 1.62 dei relatori sostituire le parole da: in proporzione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* in relazione all'ammontare delle entrate relative all'ICI abitazione principale risultanti dai certificati consuntivi riferiti all'anno 2006, ferme restando le deliberazioni della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

- 0. 1. 62. 1.** Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

All'emendamento 1.62 dei Relatori dopo le parole: all'ammontare dell'imposta *aggiungere le seguenti:* relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

- 0. 1. 62. 2.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.62 dei Relatori sostituire la parola: 2006 *con la seguente:* 2007.

- 0. 1. 62. 3.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: « Il rimborso di cui al periodo precedente, da corrispondere a ciascun comune, è determinato in proporzione all'ammontare dell'imposta effettivamente riscossa con riferimento al periodo di imposta 2006. »

- 1. 62.** I Relatori.

All'emendamento 1.62 dei relatori (nuova formulazione) sopprimere le parole da: secondo *fino a:* della tutela dei piccoli comuni *e conseguentemente aggiungere, in fine, le parole:* anche al fine di tutelare i piccoli comuni.

- 0. 1. 62. 5.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.62 dei relatori (nuova formulazione) sopprimere le parole: dell'efficienza nella riscossione dell'imposta.

- 0. 1. 62. 6.** Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

All'emendamento 1.62 dei relatori (Nuova formulazione) dopo le parole: nella riscossione dell'imposta *inserire le seguenti:* dei risultati delle attività di recupero dell'evasione e dell'elusione e di quelle relative al miglioramento della classificazione catastale della base immobiliare.

- 0. 1. 62. 7.** Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

All'emendamento 1.62 dei relatori (nuova formulazione) sopprimere le parole: del rispetto del patto di stabilità interno.

- 0. 1. 62. 8.** Barbato, Cambursano, Messina, Borghesi.

All'emendamento 1.62 dei relatori (nuova formulazione) sostituire le parole: l'esercizio 2007 con le seguenti: gli esercizi 2005-2007.

0. 1. 62. 9. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.62 dei relatori (nuova formulazione) dopo le parole: piccoli comuni aggiungere le seguenti: e pari all'ammontare dell'imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

0. 1. 62. 10. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine le parole: «secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni».

1. 62. (Testo modificato nel corso della seduta) I Relatori.

(Approvato)

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e l'ANCI, attraverso l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile distinta, per singolo comune, per categoria di immobile. Sulla base di tali dati, a decorrere dall'anno 2009, con provvedimento del Ministero dell'economia vengono individuati i relativi stanziamenti per erogare ogni anno i dovuti trasferimenti compensativi ad ogni singolo comune.

1. 29. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: A tal fine il Ministero dell'interno, il Ministero dell'econo-

mia e delle finanze e l'ANCI, tramite l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile, per singolo comune, distinta per categoria di immobile.

***1. 28.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: A tal fine il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ANCI, tramite l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile, per singolo comune, distinta per categoria di immobile.

***1. 30.** Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: La erogazione del rimborso deve comunque essere effettuata in due rate, di cui la prima entro e non oltre il 31 agosto 2008 e la seconda con scadenza al 31 dicembre 2008.

1. 31. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Bosi, Delfino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per far fronte ai problemi di liquidità dei comuni è trasferita una quota di acconto pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno.

1. 33. Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni entro il 30 giugno 2008, in forma di anticipazione dei trasferimenti compensativi del mancato gettito ICI abitazione principale, l'im-

porto pari al 55 per cento del relativo gettito ICI risultante dai conti consuntivi 2006 e dai più recenti dati disponibili.

***1. 34.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni entro il 30 giugno 2008, in forma di anticipazione dei trasferimenti compensativi del mancato gettito ICI abitazione principale, l'importo pari al 55 per cento del relativo gettito ICI risultante dai conti consuntivi 2006 e dai più recenti dati disponibili.

***1. 35.** Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni entro il 15 giugno 2008, in forma di anticipazione dei trasferimenti compensativi del mancato gettito ICI abitazione principale, l'importo pari al 55 per cento del relativo gettito ICI risultante dai conti consuntivi 2006 e dai più recenti dati disponibili.

1. 36. Marchignoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In sede di prima applicazione, al fine di evitare deficienze di cassa presso gli enti locali, il Ministero dell'interno ripartisce ed accredita il 45 per cento della somma indicata nel comma 3 entro il 30 giugno 2008. Il riparto è effettuato tenendo conto delle minori entrate di ciascun ente, derivanti dall'attuazione del presente articolo.

1. 37. Armosino, Osvaldo Napoli, Marinello, Pagano, La Loggia.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto-legge, ripartisce ed accredita ai comuni e alle Regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.

4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'ICI determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

1. 37. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Armosino, Osvaldo Napoli, Marinello, Pagano, La Loggia.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma precedente, viene erogato ai comuni un trasferimento entro il 30 giugno 2008 corrispondente al 60 per cento dell'importo del gettito totale per abitazione principale indicato nella certificazione già trasmessa entro il 30 aprile 2008 presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il decreto di cui al comma precedente dovrà provvedere alla copertura integrale dei minori introiti effettivi dei comuni.

1. 38. Lenzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è approvato, con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANCI, il modello di certificazione con i termini e le modalità per la trasmissione dell'effettivo gettito ICI prima casa, anno 2008 e seguenti, ai fini della determinazione del conguaglio definitivo delle

somme spettanti ai sensi dei commi 1 e 2. Tale conguaglio sarà erogato con la prima rata dei trasferimenti erariali.

***1. 39.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è approvato, con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANCI, il modello di certificazione con i termini e le modalità per la trasmissione dell'effettivo gettito ICI prima casa, anno 2008 e seguenti, ai fini della determinazione del conguaglio definitivo delle somme spettanti ai sensi dei commi 1 e 2. Tale conguaglio sarà erogato con la prima rata dei trasferimenti erariali.

***1. 40.** Causi, Misiani, Boccia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per far fronte ai problemi di liquidità è erogato un trasferimento compensativo per una quota pari al 90 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune della regione Campania interessato dall'emergenza rifiuti entro e non oltre il 30 giugno 2008. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità del rimborso.

1. 41. Barbato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'ICI determinatosi, per effetti di cui ai commi precedenti, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

1. 42. Bosi, Galletti, Delfino.

Sopprimere il comma 5:

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, alla seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 568: Comitato italiano paraolimpico sostituire:

2008: - 2;

2009: - 1;

2010: -1.

Con le seguenti:

2008: - 0,64;

2009: - 1,36;

2010: - 1,36.

1. 61. Nannicini, Ceccuzzi.

Sopprimere il comma 5.

***1. 61.** (Testo modificato nel corso della seduta) Nannicini, Ceccuzzi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

***1. 43.** Lenzi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 6.

1. 44. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

***1. 45.** Marchi, Graziano, Marchignoli, Ria, Vannucci, Baretta.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

***1. 45.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Marchi, Graziano, Marchignoli, Ria, Vannucci, Baretta.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

***1. 46.** Ciccanti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

***1. 46.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Ciccanti.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'articolo 42-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.

1. 47. Ceccuzzi, Strizzolo.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 7.

***1. 48.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 7.

***1. 49.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il documento di programmazione economico-finanziaria fissa, su base almeno triennale, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale e locale.

1. 50. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2011 conterrà le proposte del Governo, per ciascun livello di governo territoriale, relative al livello programmato dei saldi da rispettare sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di consuntivo, il livello di ricorso al debito, nonché il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale e locale. Previa una fase di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le indicazioni del documento di programmazione economico-finanziaria verranno recepite nella legge Finanziaria per il 2009. A tal fine il Ministero dell'economia fornisce agli altri livelli di governo strumenti banche dati e metodologie utilizzate per la costruzione dei quadri tendenziali di finanza pubblica distinti per livelli di governo. Gli obiettivi programmati sono vincolanti anche ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

1. 51. Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 7, dopo le parole: e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, aggiungere le seguenti: e comunque fino al 31 dicembre 2008.

1. 53. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 7, dopo le parole: del nuovo patto di stabilità interno aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

1. 52. Cesare Marini.

Al comma 7, sopprimere le parole: delle regioni e.

1. 55. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 7, dopo le parole: delle regioni e degli enti locali aggiungere le seguenti: che hanno rispettato il patto di stabilità interno in vigore.

1. 54. Galletti, Tabacci, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Delfino.

Al comma 7, sopprimere le parole: ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

1. 56. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con le seguenti: approvato dall'organo esecutivo.

1. 57. Carella.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì fatta salva la possibilità per i comuni, a decorrere dal periodo di imposta 2009, di deliberare modifiche delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili anche in misura, rispettivamente, inferiore o superiore a quella indicata dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

1. 58. Boccia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per l'accertamento e la riscossione di altre entrate e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.

1. 59. Strizzolo, Ceccuzzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante « Determinazione delle rendite catastali e con-

seguenti trasferimenti erariali ai comuni » di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze 10 luglio 2002, n. 197, in applicazione dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale « D », per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, se non già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 settembre 2008.

1. 60. Vannucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 679-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i pagamenti di spese in conto capitale relative ad opere finanziate in anni precedenti il 2008, che eccedono il limite di spesa stabilito, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2008 di euro 300.000.000. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2010 ed i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, sono a carico del bilancio delle singole Amministrazioni. Gli enti interessati comunicano al CIPE entro il 31 maggio 2008, le fatture, le relative scadenze di pagamento nonché le coordinate bancarie dei beneficiari. Entro il 15 luglio 2008 il CIPE comunica agli enti ed alla Cassa depositi e prestiti Spa l'elenco dei pagamenti ammessi al beneficio secondo criteri e priorità fissate dal Comitato stesso. La Cassa depositi e prestiti Spa provvede al pagamento con addebito dei relativi interessi a carico degli enti, comu-

nicando le modalità di rimborso, da utilizzare secondo le disponibilità dei Comuni e comunque entro il 31 dicembre 2010.

Le somme anticipate vengono computate nei limiti di cui al comma 679-bis citato al momento della restituzione alla Cassa depositi e prestiti.

1. 01. Lenzi, Misiani, Marchi, Marchignoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per spese degli enti locali).

1. Le spese in conto capitale degli enti locali finanziate con risorse impegnate entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il limite di spesa stabilito dal Patto di Stabilità di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro.

Le anticipazioni sono rimborsate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2012, in misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 dicem-

bre 2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 02. Lenzi, Misiani, Marchi, Marchignoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per spese degli enti locali).

1. Le spese in conto capitale degli enti locali finanziate con risorse impegnate entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il limite di spesa stabilito dal Patto di Stabilità di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro.

Le anticipazioni sono rimborsate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2012, in misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e

delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03. Lenzi, Misiani, Marchi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Incremento delle detrazioni per canoni di locazione).

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai comma 01 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « euro 300 » sono sostituite da: « euro 500 »;

b) alla lettera b) le parole: « euro 150 » sono sostituite da: « euro 250 ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 11, inserire i seguenti:

11-bis. A decorrere dall'anno 2008 è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari al 10 per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi.

11-ter. I Ministeri presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2008, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 11-bis, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.

11-quater. La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione dei piani è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

11-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi 11-ter e 11-quater, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma 11-bis, nei limiti previsti dal comma 11-ter.

11-sexies. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi 11-ter e 11-quater, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,

anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.

11-septies. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

1. 04. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:

« ART. 31-bis. – (Sostegno ai genitori). –

1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e

lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.

7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.

8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.

9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

1. 05. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Delfino, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui a decorrere dall'anno 2008

gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: *si provvede con le seguenti:* Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 3.349 milioni di euro che aumentano a 3.564,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 3.101,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.660 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.885,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

1. 06. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta, Compagnon.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ri-

cerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei loro figli minori presso le scuole paritarie nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

1. 09. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Delfino, Pezzotta, Compagnon.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo di imposta 2008 per un importo complessivamente non superiore a 1.264 euro per ogni figlio.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 71 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

1. 010. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila» sono aggiunte le seguenti: «La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede *con le seguenti:* Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

1. 012. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta, Compagnon.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopprimere le parole: « per la parte che eccede lire 250 mila ».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede *con le seguenti:* Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

1. 013. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede *con le seguenti:* Ai

maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

1. 07. Galletti, Buttiglione, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede *con le seguenti:* Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per

l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

1. 011. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per ogni figlio appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 50.000 e frequentante la scuola secondaria di 1o grado e 2o grado è concesso un contributo, rispettivamente, di 200 e 300 euro annui.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 settembre di ogni anno, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale il contributo può essere riscosso, previa verifica dell'effettiva iscrizione dello studente all'anno scolastico di riferimento.

3. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: *si provvede con le seguenti:* Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.749 milioni di euro che aumentano a 2.964,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.501,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.060 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.285,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

1. 08. Galletti, Buttiglione, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale).

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le lettere a) e b) è inserita la seguente:

c) per l'anno 2008 è riconosciuta un'ulteriore detrazione per i beneficiari di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il cui importo è pari a 50 euro. Per gli anni successivi tale ulteriore detrazione sarà definita dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare per un pari importo degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. 014. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale).

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le lettere a) e b) è inserita la seguente:

c) per l'anno 2008 è riconosciuta un'ulteriore detrazione per i beneficiari di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il cui importo è pari a 50 euro. Per gli anni successivi tale ulteriore detrazione sarà definita dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1. 015. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Soppressione delle indagini per l'attribuzione della partita IVA).

1. I commi 18, 19 e 20 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi.

1. 016. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Soppressione delle limitazioni all'uso del contante per il pagamento dei professionisti).

1. I commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificati dall'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi.

1. 017. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per l'anno 2009, l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRE è incrementata di due punti percentuali rispetto a quella determinata per l'anno 2008.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione del comma precedente si provvederà ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

1. 018. Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Soppressione delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore).

1. L'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è soppresso.

1. 019. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 3, sostituire la parola: « maggiorato » con le seguenti: « maggiorabile fino ad un massimo ».

3. 25. I Relatori.

ART. 5.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, ovvero, quando si evidenzia l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascun stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziato per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in

conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-*quinquies*, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.

5. 220. I Relatori.